



DECRETO COMMISSARIALE N. 26

del 19 maggio 2015

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Approvazione regolamento per l'accesso alle Grotte del Bandito all'interno dell'omonima riserva naturale.

IL Commissario

Vista la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che aggiorna e regola il sistema delle aree protette regionali;

Vista la Legge regionale n. 16 del 3 agosto 2011 Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) che istituisce la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, ricadenti nel Comune di Roaschia, e ne affida la gestione all'Ente di Gestione del Parco Naturale alpi Marittime;

Vista la Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 che inserisce nell'Allegato II numerose specie di chiroterteri e l'anfibio *Speleomantes strinatii*;

Vista la D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 con la quale la Regione Piemonte operava l'aggiornamento e la definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 36 - 13220 la Regione Piemonte ha delegato la gestione del SIC ZPS Alpi Marittime IT1160056 al Parco Alpi Marittime e che all'interno del SIC ricade l'area delle grotte del Bandito;

Considerato che in data 31 luglio 2014 il Comune di Roaschia redigeva il verbale di regolare esecuzione dei lavori di chiusura delle grotte del Bandito, previsto nelle misure di compensazione inerenti la coltivazione della cava "Monfranco" ad opera della ditta Buzzi Unicem S.p.A., misure prescritte dal Settore Aree Naturali Protette e concordate con il Parco Alpi Marittime e il Comune di Roaschia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 - L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione., che prevedono:

Art. 28 (Divieti e obblighi per le grotte)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti di grotta è vietato:

- a) dotare le grotte di nuove strutture per la fruizione turistica;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione delle colonie di chiroterteri;
- c) realizzare nuovi impianti di illuminazione all'interno della cavità e presso gli ingressi;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi ecc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
- e) abbandonare qualsiasi tipo di materiale all'interno delle cavità.

2. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti di grotta le modalità e i periodi di accesso alle grotte devono essere regolamentati dal piano di gestione, in funzione della vulnerabilità degli ambienti e delle specie presenti. Nelle more di approvazione del piano di gestione l'accesso è ammesso sulla base di norme di fruizione conformi alle presenti misure di conservazione.

Art. 77 (Siti con presenza di *Speleomantes strinatii*)

Divieti:


- a) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua.

Obblighi:

monitoraggio periodico della specie (almeno una volta ogni 5 anni).

Buone pratiche:

- a) regolamentare l'accesso a cavità naturali o artificiali, anche tramite la chiusura con cancelli, in quelle località in cui la specie si aggrega in gran numero;



b) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

Rilevato che dalle informazioni acquisite da studi e monitoraggi promossi dal Parco o previsti dalle misure di compensazione relative alla coltivazione della cava sopraccitata, risulta che le grotte del Bandito fungono da sito di svernamento e "swarming" di diverse specie di Chiroterri e che la popolazione di *Speleomantes strinatii* risulta particolarmente abbondante;

Rilevato che in attesa della definizione del Piano di gestione risulta opportuno porre delle limitazioni immediate per la riduzione del disturbo umano occorre disciplinando l'accesso alle grotte tramite la chiusura con cancelli, riservando l'accesso per soli fini di studio, monitoraggio e didattici, e che l'accesso può essere ammesso nei periodi di minor sensibilità al disturbo per le varie specie;

Visto il regolamento allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

IL COMMISSARIO


- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la Legge Regionale n. 7 dell'11 aprile 2001 nonché il regolamento regionale di contabilità apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;

DECRETA


- Di approvare l'allegato regolamento per l'accesso alle Grotte del Bandito, site all'interno della Riserva Naturale Grotte del Bandito nonché del SIC ZPS Alpi Marittime IT1160056 per le motivazioni meglio riportate nella premessa;



Il Commissario
Barale Gianluca




Il Segretario
Giuseppe Canavese



PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Funzionario proponente ed estensore del presente decreto presidenziale esprime, sul presente atto e nella data dello stesso, parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

il Funzionario
Giuseppe Canavese



PARERE AMMINISTRATIVO CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Amministrativo esprime, sul presente decreto presidenziale e nella data dello stesso, parere favorevole circa la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché attesta la relativa copertura finanziaria.


Numero assegnazione	Capitolo	Importo

il Funzionario
Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente Decreto Presidenziale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal.....13/07/2015..... al.....27/07/2015..... all'Albo del Parco on line sul sito www.parcoalpimarittime.it

Il Direttore FF
Giuseppe Canavese



Riserva Naturale Grotte del Bandito

Regolamento di accesso alle Grotte

PREMESSA AL REGOLAMENTO

Vista la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che aggiorna e regola il sistema delle aree protette regionali;

Vista la Legge regionale n. 16 del 3 agosto 2011 Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) che istituisce la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, ricadenti nel Comune di Roaschia, e ne affida la gestione all'Ente di Gestione del Parco Naturale alpi Marittime;

Vista la Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 che inserisce nell'Allegato II numerose specie di chiroterteri e l'anfibio *Speleomantes strinatii*;

Vista la D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 con la quale la Regione Piemonte operava l'aggiornamento e la definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 36 – 13220 la Regione Piemonte ha delegato la gestione del SIC ZPS Alpi Marittime IT1160056 al Parco Alpi Marittime e che all'interno del SIC ricade l'area delle grotte del Bandito;

Considerato che in data 31 luglio 2014 il Comune di Roaschia redigeva il verbale di ottemperanza relativo ai lavori di chiusura delle grotte del Bandito, previsto nelle misure di compensazione inerenti la coltivazione della cava "Monfranco" ad opera della ditta Buzzi Unicem S.p.A., misure prescritte dal Settore Aree Naturali Protette e concordate con il Parco Alpi Marittime e il Comune di Roaschia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 - L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione., che prevedono:

Art. 28 (Divieti e obblighi per le grotte)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti di grotta è vietato:

a) dotare le grotte di nuove strutture per la fruizione turistica;

b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione delle colonie di chiroterteri;

c) realizzare nuovi impianti di illuminazione all'interno della cavità e presso gli ingressi;

d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi ecc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;

e) abbandonare qualsiasi tipo di materiale all'interno delle cavità.

2. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti di grotta le modalità e i periodi di accesso alle grotte devono essere regolamentati dal piano di gestione, in funzione della vulnerabilità degli ambienti e delle specie presenti. Nelle more di approvazione del piano di gestione l'accesso è ammesso sulla base di norme di fruizione conformi alle presenti misure di conservazione.



Art. 77 (Siti con presenza di *Speleomantes strinatii*)

Divieti:

- a) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua.

Obblighi:

monitoraggio periodico della specie (almeno una volta ogni 5 anni).

Buone pratiche:

- a) regolamentare l'accesso a cavità naturali o artificiali, anche tramite la chiusura con cancelli, in quelle località in cui la specie si aggrega in gran numero;
- b) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

Rilevato che dalle informazioni acquisite da studi e monitoraggi promossi dal Parco o previsti dalle misure di compensazione relative alla coltivazione della cava sopracitata, risulta che le grotte del Bandito fungono da sito di svernamento e "swarming" di diverse specie di Chiroterri e che la popolazione di *Speleomantes strinatii* risulta particolarmente abbondante;

Rilevato che per ridurre il disturbo umano occorre disciplinare l'accesso alle grotte tramite la chiusura con cancelli, riservando l'accesso per soli fini di studio, monitoraggio e didattici, e che l'accesso può essere ammesso nei periodi di minor sensibilità al disturbo per le varie specie;

REGOLAMENTO

Articolo 1

Al fine di conservare le popolazioni e gli individui svernanti ed estivanti delle varie specie di Chiroteri e la popolazione residente dell'anfibio *Speleomantes strinatii*, endemico delle Alpi Sud-occidentali, è stata predisposta la chiusura degli accessi alle grotte del Bandito tramite cancelli metallici.

Articolo 2

L'accesso alle grotte è riservato a soli fini di studio e di monitoraggio, nonché, in particolari periodi, anche a fini didattici e di divulgazione.

Articolo 3

L'accesso alle grotte è possibile, senza provocare disturbo alle popolazioni di vertebrati di particolare interesse conservazionistico, nel periodo dal 1 maggio al 31 luglio e in orario diurno.

È vietato in ogni caso l'accesso alle grotte in orario serale, se non per motivi di ricerca e monitoraggio.

In ogni caso la fruizione deve avvenire nel rispetto delle più elementari norme di comportamento idonee a non disturbare gli animali, ovvero con piccoli gruppi di persone e, per quanto possibile, in silenzio.

L'accesso nel periodo sopracitato è in ogni caso previsto nei giorni infrasettimanali e per non più di tre giorni consecutivi, al fine di non incidere

Articolo 4

L'accesso a fini scientifici è consentito, previo accordo, con gruppi di ricerca e/o università o previa specifica richiesta da parte di singoli ricercatori.

L'accesso può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, salvo diversa prescrizione.

L'accesso è in ogni caso regolamentato da apposita convenzione o autorizzazione, predisposte dall'ente Parco e stipulata con i soggetti terzi.

Nella convenzione o autorizzazione viene richiesto espressamente di produrre un progetto di ricerca o monitoraggio e di fornire periodicamente all'ente Parco i risultati di tali attività.

L'Ente Parco non è responsabile di danni a terzi provocati nell'ambito delle attività di ricerca o monitoraggio.

Articolo 5

L'accesso a fini didattici e divulgativi può avvenire in particolari periodi dell'anno e solamente nell'ambito di attività promosse dall'ente Parco, anche in collaborazione con il Comune di Roaschia.

L'accesso per fini didattici e divulgativi è in ogni caso limitato alla zona delle grotte delimitata dai primi due ingressi a valle, in modo da permettere agli animali eventualmente presenti di rifugiarsi nella parte di cavità più a monte, in caso vengano disturbati, anche involontariamente.

L'accesso nell'ambito delle attività didattiche e di divulgazione deve avvenire esclusivamente accompagnati da (guida speleologica, guida parco specializzata), nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

L'attività a fini divulgativi e didattici deve essere preventivamente progettata e concordata nell'ambito dei differenti servizi dell'ente, al fine di compendiare tutte le istanze di tipo divulgativo e conservazionistico.